



Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante *Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali* ed in particolare l'articolo 3;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante *Codice dei contratti pubblici*;

VISTO l'articolo 23, comma 7, del predetto Codice dei contratti pubblici, il quale prevede, ai fini della quantificazione definitiva del limite di spesa da specificare nel progetto definitivo nonché per la realizzazione del relativo cronoprogramma, l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzi predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo quanto previsto al comma 16 del medesimo articolo;

VISTO l'articolo 23, comma 16, del predetto Codice dei contratti pubblici il quale stabilisce che per i contratti relativi a lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzi regionali aggiornati annualmente;

VISTO l'articolo 5 del decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, in legge 22 aprile 2021, n. 55, ai sensi del quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è ridenominato Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

VISTO l'articolo 29, comma 12, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2022, n. 25 recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, che, al comma 12, prevede “*Al fine di assicurare l'omogeneità della formazione e dell'aggiornamento dei prezzi di cui all'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato, entro il 30 aprile 2022, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Istituto nazionale di statistica, nonché previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono approvate apposite linee guida per la determinazione di detti prezzi*”;

ACQUISITO il parere favorevole dell'Istituto Nazionale di Statistica in data 28 aprile 2022 n. 0985778/22;

ACQUISITO il parere favorevole del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici – Comitato speciale – n. 33/22 del 26 aprile 2022, con il quale sono state formulate proposte di modifica ed integrazione, recepite nelle Linee guida allegate al presente decreto;

ACQUISITA l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 6 luglio 2022 - Rep. Atti n. 133/CSR del 6.7.2022;

DECRETA

Articolo unico

(Approvazione, ai sensi dell'articolo 29, comma 12, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2022, n. 25, delle linee guida per la determinazione dei prezzi di cui all'articolo 23, commi 7 e 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 29, comma 12, decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2022 n. 25, sono approvate le linee guida per la determinazione dei prezzi regionali, di cui all'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. Il presente decreto, unitamente all'allegato A che ne costituisce parte integrante, è trasmesso ai competenti Organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Enrico Giovannini



Mims

Ministero delle infrastrutture
e della mobilità sostenibili

Linee guida per la determinazione dei prezzi regionali

29 aprile 2022

SOMMARIO

1	PREMESSA	2
2	STRUTTURA E CONTENUTI DEL PREZZARIO	3
3	I PREZZI DELLE RISORSE E LA METODOLOGIA DI RILEVAZIONE	5
3.1	Le risorse	5
3.2	La rilevazione dei costi dei prodotti e delle attrezzature	6
3.3	La determinazione dei prezzi di riferimento	7
4	AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE E VALIDITÀ	7
5	ORGANIZZAZIONE E ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO	8
5.1	Modello organizzativo per la determinazione del Prezzario regionale	8
5.2	Il coordinamento tra Regioni e MIMS	9
5.3	Tavolo tecnico di consultazione	10
6	LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO A BASE DI GARA	10
6.1	La determinazione analitica del prezzo della singola lavorazione	10
6.2	Le spese generali	11
6.3	Oneri della sicurezza soggetti a ribasso	13
6.4	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	13

1 PREMESSA

I Prezzari regionali sono redatti ai sensi dell'art. 23 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti), il quale prevede che gli stessi siano predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS). Il presente documento contiene le Linee guida per la determinazione dei prezzari, anche al fine di assicurarne "l'omogeneità della formazione e dell'aggiornamento", come previsto dall'art. 29 comma 12 del DL 4/2022.

Per la redazione delle Linee guida Il MIMS ha inteso valorizzare le buone pratiche già presenti sui diversi territori regionali e cogliere l'opportunità di utilizzare l'esperienza e la professionalità dei diversi soggetti coinvolti, in primo luogo dell'Istat quale soggetto competente in materia di osservazione e rilevazione di fenomeni economici. Le Linee guida definiscono il Prezzario non come mero "listino dei prezzi", ma come strumento posto a supporto dell'intera filiera degli appalti pubblici, al fine di garantire la qualità delle opere pubbliche, la sicurezza nei cantieri e la congruità del costo delle opere, tenendo conto delle specificità dei sistemi produttivi delle singole Regioni¹.

Per garantire la massima **trasparenza** e la funzione pubblica di supporto i prezzari sono messi a disposizione a titolo gratuito sui siti istituzionali - sito della Regione o Provincia autonoma competente e MIMS tramite il Servizio Contratti Pubblici (SCP) - insieme, ove possibile, alla descrizione analitica che porta alla definizione del costo dell'opera da realizzare. Premesso che la corretta definizione della composizione del costo di un'opera rientra tra i compiti del progettista, la decisione di rendere evidente anche il sistema della formazione di tale costo nasce dalla necessità di dare massima trasparenza all'intera metodologia utilizzata per giungere al prezzo pubblicato e dalla volontà di adottare procedure omogenee in ogni fase di elaborazione del Prezzario. Sempre in ottica di trasparenza, infine, i prezzari regionali devono essere resi disponibili in formati accessibili e direttamente utilizzabili per fini di analisi e di ricerca, anche a beneficio di ricercatori esterni.

Con riferimento all'obiettivo dell'**omogeneità**, le Linee guida contengono indicazioni relative:

- alla struttura e all'articolazione dei Prezzari, prevedendo anche l'utilizzo di codifiche e definizioni comuni per garantire, nel rispetto delle specificità territoriali e merceologiche, una maggiore fruibilità e possibilità di confronto dei Prezzari regionali;
- alla metodologia di rilevazione, con riferimenti ai soggetti presso quali rilevare le informazioni e alle modalità di rilevazione;
- alle tempistiche per il loro aggiornamento;

¹ Il sistema di norme vigenti in materia, in primis con le indicazioni sulle finalità della progettazione di cui all'art. 23 comma 1 del Codice dei contratti e da ultimo con le "Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC" redatte dal Consiglio Superiore dei lavori Pubblici (luglio 2021) e dei Criteri Minimi Ambientali, mettono come requisito fondamentale della progettazione il contesto territoriale in cui l'opera pubblica è inserita.

- ad aspetti organizzativi per la gestione dei Prezzari e il coordinamento tra le Regioni e le Province autonome.

Al comitato di coordinamento (cfr. Sezione 5.2), composto da rappresentanti delle Regioni e del MIMS, è affidato il compito di definire linee guida di dettaglio per il processo di omogeneizzazione descritto e i tempi per la sua realizzazione. Nelle more di tale processo, i Prezzari vigenti mantengono la loro efficacia e validità.

Il resto del documento è così organizzato: la Sezione 2 descrive la struttura-tipo del Prezzario; la Sezione 3 contiene la metodologia per la rilevazione dei prezzi; la Sezione 4 definisce l'ambito di applicazione e i termini per la validità dei Prezzari; la Sezione 5 include alcune proposte organizzative per la gestione dei Prezzari da parte delle Regioni e per un maggior coordinamento tra di esse; la Sezione 6 descrive in modo analitico la metodologia per la definizione del costo di un'opera da realizzare.

2 STRUTTURA E CONTENUTI DEL PREZZARIO

Il Prezzario di riferimento è codificato in termini di opere e risorse. Con il termine “**opera**” si intende un edificio, un'opera di ingegneria civile o, comunque, il risultato di un insieme di lavori che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica, incluse quelle di presidio e difesa ambientale.

Le opere sono articolate in “livelli successivi” e la successione degli elementi che le compongono segue la struttura del processo produttivo. Tali livelli sono articolati in:

- *tipologia*: individuazione di opere in ragione delle proprie funzioni e caratteristiche tecnologiche;
- *capitolo*: segmento di carattere organizzativo nell'ambito della classificazione delle attività;
- *voce*: classificazione subordinata al capitolo;
- *articolo*: classificazione subordinata alla voce.

Con il termine “**risorsa**” si intende un elemento di costo che costituisce un fattore produttivo in un lavoro, una fornitura o un servizio. Le risorse, a loro volta, sono articolate in:

- *famiglia*: individuazione delle risorse umane, del prodotto e attrezzature in ragione delle opere e delle attività e, in particolare:
 - *risorsa umana*: fattore produttivo lavoro, come attività fisica o intellettuale dell'uomo (nella terminologia comune si utilizza il termine manodopera);
 - *attrezzatura*: fattore produttivo capitale che include i beni strumentali, le macchine, i mezzi, i noli, i trasporti, ecc. (nella terminologia comune si utilizzano termini quali noli e trasporti);
 - *prodotto*: risultato di un'attività produttiva dell'uomo, tecnicamente ed economicamente definita; per estensione anche eventuali materie prime impiegate direttamente nell'attività produttiva delle costruzioni;
- *capitolo*: segmento di carattere organizzativo nell'ambito della classificazione delle attività;
- *voce*: classificazione subordinata al capitolo;

- *articolo*: classificazione subordinata alla voce di riferimento.

A titolo esemplificativo si riporta un possibile schema di articolazione del Prezzario:

Famiglia risorse:	RU – Risorse umane AT – Attrezzature PR – Prodotti
Tipologia opere:	01 – Nuove costruzioni edili 02 – Ristrutturazioni edili 03 – Restauri 04 – Nuove costruzioni stradali 05 – Opere marittime ALTRO

La tipologia delle opere è omogenea nei diversi Prezzari e la definizione comune di tale classificazione è demandata al Tavolo tecnico di coordinamento (cfr. Sezione 5.3).

I contenuti dei Prezzari regionali sono identificati con un codice alfanumerico, con funzioni identificative e di ordinamento, articolato su più livelli e contenente un “prefisso”, che indichi la Regione o la Provincia autonoma di appartenenza (come riportato nella tavola sottostante) e un numero di due cifre che indica l’anno a cui fanno riferimento i prezzi (22=2022; 23=2023; 24=2024; ecc.). Il prefisso deve anche prevedere la possibilità di identificare il Prezzario e il suo eventuale aggiornamento intervenuto in corso d’anno (cfr. Sezione 5.3).

Territorio di riferimento:	SIGLA	Territorio di riferimento:	SIGLA
Abruzzo	ABR	Piemonte	PIE
Basilicata	BAS	Puglia	PUG
Calabria	CAL	Sardegna	SAR
Campania	CAM	Sicilia	SIC
Emilia Romagna	EMR	Toscana	TOS
Friuli Venezia Giulia	FVG	Umbria	UMB
Lazio	LAZ	Valle D’Aosta	VDA
Liguria	LIG	Veneto	VEN
Lombardia	LOM	Provincia di Trento	TN
Marche	MAR	Provincia di Bolzano	BZ
Molise	MOL		

Nei Prezzari è opportuno che, in modo progressivo, le voci di elenco prezzi siano redatte anche secondo metodologie di codifica che consentano una interazione diretta con i metodi e strumenti di modellazione informativa (BIM).

La codifica potrà prevedere l’inserimento di una stringa di testo che consenta, tramite una serie di tag, l’utilizzo e il trasferimento, in modo automatico, delle voci di prezzo nei processi di gestione digitale della progettazione.

Tale metodologia di codifica potrà essere proposta e/o recepita anche in sede di elaborazione e revisione della norma UNI 11337.

3 I PREZZI DELLE RISORSE E LA METODOLOGIA DI RILEVAZIONE

Nell'ambito delle risorse rientrano, come descritto nella Sezione 2, le risorse umane, le attrezzature e i prodotti. Di seguito si riportano le procedure e i riferimenti per l'attribuzione del prezzo di tali risorse che, fatta eccezione per le risorse umane, derivano da una rilevazione dei costi di prodotti e attrezzature operata sul territorio attraverso le metodologie riportate nella Sezione 3.2.

3.1 Le risorse

Le **risorse umane** sono definite attraverso il costo del lavoro, che viene determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In assenza del riferimento in tabella, è possibile riferirsi allo specifico contratto collettivo applicabile. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e riportato in apposite tabelle.

Si fa presente che tale costo si riferisce a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario e, pertanto, non risultano comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

Il prezzo delle **attrezzature**, definito tecnicamente "nolo", viene determinato mediante una rilevazione dei costi operata seguendo le metodologie riportate nella Sezione 3.2. Si distingue in "nolo a freddo" e "nolo a caldo" in funzione dei costi ricompresi in esso, secondo le seguenti definizioni:

- *nolo a freddo*: il nolo a freddo del mezzo d'opera e/o dell'attrezzatura non comprende, se non diversamente specificato, i costi della manodopera necessaria per il suo impiego, le spese per i materiali di consumo (carburanti, lubrificanti, etc.) e della normale manutenzione e le assicurazioni R.C.;
- *nolo a caldo*: comprende i costi della manodopera necessaria per il suo impiego, le spese per i materiali di consumo (carburanti, lubrificanti etc.), la normale manutenzione e le assicurazioni R.C. Le eventuali riparazioni e le relative ore di fermo macchina sono a carico dell'operatore economico (inteso come il soggetto contraente con la stazione appaltante).

I costi dei **prodotti**, determinati seguendo le metodologie riportate nella Sezione 3.2, riguardano la fornitura di materiali conformi a quanto richiesto dalla normativa tecnica vigente. Nel prezzo di riferimento dei materiali si intendono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura franco cantiere ed è quindi comprensivo di tutti gli oneri incluso il costo di trasporto.

3.2 La rilevazione dei costi dei prodotti e delle attrezzature

La rilevazione dei costi è l'attività attraverso la quale si acquisiscono le informazioni e i dati relativi ai costi dei singoli prodotti e delle attrezzature. Tali dati vengono successivamente elaborati al fine di ottenere un valore rappresentativo del prezzo finale che si ottiene aggiungendo alla somma di tutti i costi il valore delle spese generali e degli utili d'impresa. In relazione alle specifiche tecniche dei prodotti e delle attrezzature, oggetto di rilevazione e inserimento nel Prezzario, si evidenzia la necessità che le stesse rispettino i requisiti e le limitazioni previste in merito dalle vigenti norme, con particolare riferimento a quanto disposto dall'art. 68 del Codice dei Contratti.

La **metodologia di rilevazione** da utilizzare è, ove possibile, quella "diretta", che prevede l'acquisizione dei dati e delle informazioni direttamente dagli attori della filiera delle costruzioni. La rilevazione va effettuata nel rispetto del segreto statistico, attualmente tutelato, in particolare, dall'art. 9 del D.Lgs. 322/1989, così da garantire la circolazione anonima dei dati tra i diversi soggetti a vario titolo coinvolti nel procedimento di approvazione del Prezzario. Nell'ambito delle procedure di rilevazione dei costi, in presenza di dati personali, si richiama il rispetto delle norme di tutela inerenti da ultimo disciplinate a livello europeo dal Regolamento UE 2016/679 (*GDPR-General Data Protection Regulation*), anche assicurando il rispetto dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza, al fine di limitare il trattamento a quei dati personali effettivamente indispensabili rispetto agli obiettivi perseguiti.

L'attività di rilevazione, condotta presso gli operatori selezionati, deve consentire l'acquisizione, in maniera affidabile, dei dati e delle informazioni minime atte a costituire un riferimento rappresentativo del costo di un prodotto o di un'attrezzatura². A tal fine si ritiene che, per ogni informatore selezionato, l'**oggetto della rilevazione** debba essere:

- una descrizione puntuale del prodotto o dell'attrezzatura oggetto della rilevazione, comprensivo dei richiami a norme tecniche o specifiche di prodotto ove applicabili, e delle informazioni utili ad un'eventuale conversione in unità di misura diverse;
- il listino prezzi, ufficiale e vigente nel periodo di rilevazione, riportante esplicitamente l'articolo relativo al prodotto o all'attrezzatura oggetto di rilevazione con il relativo prezzo;
- evidenze riguardanti la scontistica mediamente applicata (rispetto al prezzo di listino vigente) al prodotto o all'attrezzatura considerata nel periodo di rilevazione;
- in presenza di prodotti rispondenti ai criteri ambientali minimi (CAM), è acquisita copia della documentazione attestante la certificazione di rispondenza ai suddetti criteri.

Per quanto concerne gli **informatori selezionati nell'attività di rilevazione** è necessario rispettare alcuni requisiti come i seguenti:

² Per l'attività di rilevazione occorre inviare l'elenco dei prodotti o delle attrezzature di cui si vuole acquisire i dati e le informazioni sul prezzo, ai fini della compilazione puntuale da parte dell'informatore.

- la rilevazione deve essere diretta a operatori economici selezionati (informatori) facenti parte della filiera della produzione e della filiera della rivendita/magazzino;
- gli informatori, distinti in base agli ambiti di operatività merceologica-territoriale e al diverso ruolo nella filiera degli appalti, devono essere preferibilmente collocati e operativi sul territorio regionale;
- per ogni prodotto o attrezzatura per cui si effettua la rilevazione si deve disporre, ove il mercato lo consenta, di un numero congruo e rappresentativo di operatori individuato attraverso un opportuno piano di campionamento.

In aggiunta a quanto sopra richiamato ogni Regione o Provincia autonoma potrà attivare ulteriori azioni di controllo della qualità del dato fornito dagli informatori.

In merito alla **procedura** da seguire per la rilevazione dei prezzi, di seguito si indica una serie di fasi atte a costituire un'articolazione strutturata di passaggi finalizzati all'acquisizione dei dati e delle informazioni necessarie:

1. selezione degli informatori, individuati secondo i requisiti sopra elencati;
2. trasmissione di una richiesta scritta dei dati e delle informazioni da fornire;
3. acquisizione e verifica dei dati e delle informazioni;
4. rendicontazione dell'attività.

Con riferimento al **periodo della rilevazione** – nel rispetto della previsione di un aggiornamento puntuale del Prezzario entro il 31 dicembre dell'anno precedente alla sua validità e tenuto conto delle procedure di approvazione previste dalla norma nazionale e dai singoli ordinamenti regionali – l'attività di acquisizione dei prezzi dovrebbe svolgersi il più possibile a ridosso della parte finale dell'anno e concludersi entro il 31 ottobre, al fine di disporre di informazioni quanto più aggiornate possibile.

3.3 La determinazione dei prezzi di riferimento

Successivamente alla fase di controllo dei dati e delle informazioni acquisite, si procede alla **determinazione del costo di riferimento**, che sarà soggetto ad approvazione, ai fini della sua pubblicazione nel Prezzario. Il costo di riferimento viene calcolato, a partire dai dati acquisiti, attraverso metodologie analitiche ripercorribili. Tra queste si cita il calcolo del valore medio, della mediana oppure della media pesata dei dati raccolti.

Tutti i prezzi pubblicati sono al netto dell'I.V.A.

4 AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE E VALIDITÀ

Ai sensi dell'art. 23 comma 7 del Codice dei contratti i prezzari, elaborati dalle Regioni e dalle Province autonome, di concerto con le articolazioni territoriali del MIMS, secondo quanto previsto al comma 16, devono essere utilizzati ai fini della quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione di un'opera. Il concerto con le articolazioni territoriali del MIMS si consegue mediante l'invio, da parte delle Regioni e delle Province autonome, della bozza di Prezzario in un termine congruo affinché il Provveditorato Interregionale territorialmente competente possa trasmettere il parere favorevole mediante voto del Comitato Tecnico Amministrativo (CTA).

Ai sensi dell'art. 23 comma 16, i Prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. Per "approvazione intervenuta entro tale data" occorre intendere la data di adozione del decreto di approvazione del progetto posto a base di gara o atto equivalente (ad es. la validazione ai sensi dell'art.26 del Dlgs n.50/16), oppure la data della determina a contrarre, ove nell'ambito di questa si approvi il progetto. Si ritiene comunque opportuno procedere all'aggiornamento degli importi del progetto qualora la pubblicazione del bando di gara o l'invio della lettera d'invito avvenga con significativo ritardo rispetto alla data in cui è avvenuta l'approvazione del progetto e in un contesto in cui i prezzi siano variati in misura marcata, al fine di garantire l'adeguatezza dei prezzi nel momento in cui viene pubblicato il bando. Linee di indirizzo in tale direzione potranno essere forniti dal comitato di coordinamento (cfr. Sezione 5.2).

I prezzi pubblicati si riferiscono esclusivamente agli interventi così come dettagliatamente descritti in ciascuna Tipologia e Famiglia, a ciascun livello della codifica e attengono a cantieri con normale difficoltà di esecuzione. Pertanto, se non diversamente indicato, essi non comprendono anche gli importi relativi a eventuali opere connesse o complementari, indispensabili all'esecuzione delle lavorazioni descritte. Tali ulteriori importi dovranno essere determinati e computati separatamente.

Per gli interventi previsti all'articolo 119, commi 1 e 2 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio), nel Decreto Interministeriale 26 giugno 2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici" e nel D.L. n. 157 del 11 novembre 2021 (decreto Antifrode) il Prezzario trova nei decreti stessi le regole del suo ambito di applicazione.

Ferma restando, ove ammessa e autorizzata, la pubblicazione in forme diverse del Prezzario, la versione ufficiale è esclusivamente quella pubblicata sul sito della Regione e delle Provincia autonoma competente e del MIMS tramite SCP (Servizio Contratti Pubblici).

5 ORGANIZZAZIONE E ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO

5.1 Modello organizzativo per la determinazione del Prezzario regionale

Le Regioni devono dotarsi di un modello organizzativo, da loro presidiato e regolamentato secondo principi di semplificazione ed efficientamento dell'azione amministrativa, che garantisca il rispetto del principio di imparzialità a cui deve ispirarsi la Pubblica Amministrazione per l'approvazione di atti, quali il Prezzario, che coinvolgono interessi pubblici e privati diversi e fra loro potenzialmente confliggenti. Il modello organizzativo può prevedere:

- l'istituzione di una commissione istituzionale, in cui siano rappresentati enti pubblici, associazioni datoriali, ordini professionali e organizzazioni sindacali;
- l'istituzione di comitati tecnici i cui componenti siano in possesso di competenze specifiche in materia e, al contempo, rappresentativi degli interessi sia pubblici, sia di categoria, peculiari della filiera degli appalti pubblici;

- la possibilità di sottoscrivere appositi protocolli d'intesa con enti ed amministrazioni pubbliche, ANCI, Provveditorati alle Opere Pubbliche, Ordini Professionali e altri Enti Pubblici.

5.2 Il coordinamento tra Regioni e MIMS

La Rete dei Prezzari regionali, costituita presso ITACA e composta dai responsabili degli uffici competenti in materia, ha come obiettivo prioritario quello di favorire l'omogeneità del complesso delle attività delle Regioni e delle Province autonome relative alla determinazione e all'aggiornamento dei Prezzari. Attraverso la Rete, in particolare, verranno monitorati i prezzi di un elenco di materiali più rilevanti e di maggiore impiego, anche tenendo conto di quelli oggetto delle misure di compensazione per il caro materiali.

Il monitoraggio di questi materiali più rilevanti ha un duplice obiettivo. Da un lato, quello di garantire un maggiore scambio informativo tra le Regioni, anche al fine di ridurre eventuali difformità nella modalità di rilevazione e nei prezzi pubblicati. Dall'altro lato, quello di permettere un monitoraggio infra-annuale (e quindi più tempestivo) dell'evoluzione dei costi dei materiali, in particolare in contesti caratterizzati da marcate e repentine variazioni dei prezzi.

A tali fine è prevista la pubblicazione di una tabella contenente tante righe quanti sono i materiali per i quali è svolta l'attività di monitoraggio e avente, invece, come colonne:

- la descrizione del prodotto o dell'attrezzatura;
- l'unità di misura;
- il prezzo rilevato da ogni Regione e Provincia autonoma, al netto delle spese generali (variabili dal 13% al 17%), dell'utile di impresa (10%) e dell'IVA.

Tale tabella permetterebbe di analizzare sia valori medi sia la dispersione a livello territoriale per i materiali considerati. La disponibilità di tale tabella per più periodi permetterebbe, inoltre, di evidenziare le variazioni percentuali di ogni singola voce rispetto al periodo precedente.

È costituito presso il MIMS un comitato di coordinamento composto da 5 rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome, di cui un rappresentante di Itaca, e di 5 rappresentanti del MIMS, con le seguenti funzioni:

- condivisione dei risultati dell'attività di monitoraggio sui prezzi dei materiali più rilevanti;
- definizione di criteri e modalità per la eventuale revisione anticipata dei Prezzari a fronte di variazioni eccezionali di alcuni materiali più rilevanti;
- previsione di uno schema tipo di prezzario, sulla base delle indicazioni contenute in queste Linee guida, e di classificazioni omogenee per le opere e le risorse nell'articolazione dei Prezzari;
- definizione dei tempi per l'adeguamento degli attuali Prezzari, con riferimento al punto precedente e alla Sezione 2.

5.3 Tavolo tecnico di consultazione

È costituito presso il MIMS un Tavolo tecnico di consultazione composto da due rappresentanti del Ministero, di cui uno con funzioni di coordinatore, quattro rappresentanti designati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, di cui un rappresentante ITACA, un rappresentante di ANCI, un rappresentante dei Provveditorati, un rappresentante delle Autorità di sistema portuale, un rappresentante dell'ENAC, un rappresentante dell'ISTAT, un rappresentante di Unioncamere, un rappresentante di RFI, un rappresentante di ANAS, un rappresentante della rete delle professioni tecniche e cinque rappresentanti degli operatori economici.

Il tavolo tecnico ha i seguenti compiti:

- fornire indicazioni metodologiche funzionali al miglioramento e all'omogeneizzazione dell'attività di rilevazione dei prezzi, del disegno di campionamento dei soggetti informatori, del trattamento dei dati, ecc.;
- suggerire revisioni della lista dei materiali oggetto di monitoraggio (cfr. Sezione 5.2), in funzione dell'evoluzione del processo produttivo e di variazioni della rilevanza di singoli materiali;
- promuovere l'omogeneizzazione dei tempi (contenenti l'indicazione dei tempi di riferimento per l'esecuzione di specifiche fasi della realizzazione di un'opera) per le lavorazioni più rilevanti.

Il comitato di coordinamento (cfr. Sezione 5.2) condivide con il tavolo tecnico di consultazione i risultati dell'attività di monitoraggio.

6 LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO A BASE DI GARA

Il costo delle opere da realizzare viene calcolato ricorrendo alla descrizione analitica (la cosiddetta "analisi") delle relative lavorazioni, e attribuendo alle risorse impiegate i costi determinati con le metodologie descritte nella Sezione 3. Le analisi si riferiscono a lavorazioni effettuate in condizioni di normale difficoltà di esecuzione.

6.1 La determinazione analitica del prezzo della singola lavorazione

Nel dettaglio, l'analisi del prezzo è un procedimento attraverso il quale è possibile ottenere il valore di un'opera mediante la definizione dei suoi componenti e delle incidenze necessarie per la realizzazione dell'opera stessa, secondo la schematizzazione sotto riportata:

- 1) Costo primo diretto o costo tecnico (C_T) così ripartito:
 - (a) costo per unità di tempo delle risorse umane (RU)
 - (b) costo per unità di prodotti da costruzione (PR)
 - (c) costo per unità di tempo delle attrezzature (AT)
- 2) Costo indiretto costituito da:
 - (d) spese generali (definite tra il 13% e il 17%) (SG)
- 3) Costo figurativo (U)

(e) utili d'impresa pari al 10% (U)

Il costo viene determinato mediante le seguenti operazioni di analisi:

- applicando alle quantità di prodotti, attrezzature e risorse umane necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari;
- aggiungendo la percentuale per spese generali;
- aggiungendo una percentuale del 10% per l'utile dell'esecutore.

In definitiva il prezzo dell'opera (P_o) si ottiene, in generale, considerando la seguente espressione:

$$P_o = C_T + SG + U$$

dove:

$$C_T = (a) + (b) + (c);$$

$$SG = (0,13 \div 017) \times C_T;$$

$$U = 0,10 \times (C_T + SG);$$

In definitiva il Prezzo dell'opera è dato dalla seguente relazione

$$P_o = (1,243 \div 1,287) \times C_T$$

È necessario che all'interno dei prezziari per ogni prezzo determinato, con la procedura precedentemente indicata, sia indicata o consultabile la relativa analisi. Ove necessario, durante le fasi di gestione e aggiornamento dei Prezzari, si procederà alla verifica quali-quantitativa delle risorse impiegate, al fine di adeguare e mantenere aggiornate le analisi alle tecnologie e alle normative più attuali. Nelle analisi è possibile, inoltre, evidenziare l'incidenza percentuale delle risorse, con particolare riferimento alle risorse umane, e l'incidenza degli oneri aziendali della sicurezza. L'incidenza di una risorsa viene calcolata come il rapporto tra il costo complessivo della medesima risorsa (risorsa umana, prodotti o attrezzature) e il costo di riferimento dell'opera.

Tutti i prezzi pubblicati sono al netto dell'I.V.A.

6.2 Le spese generali

Ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. 207/10 (Regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici), per "spese generali comprese nel prezzo dei lavori" e perciò a carico dell'esecutore, si intendono:

- a) le spese di contratto e accessorie e l'imposta di registro;
- b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;
- c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell'esecutore;
- d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;

- e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per l'utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;
- f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera (cfr. parere Ministero delle Infrastrutture n. 3292 del 3 agosto 2011)
- g) le spese per attrezzi e opere provvisori e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- i) le spese per le vie di accesso al cantiere, l'istallazione e l'esercizio delle attrezzature e dei mezzi d'opera di cantiere;
- j) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
- k) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- l) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- m) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs. 81/2008, di cui è indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali, ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 86, comma 3-bis, del D.lgs. 163/2006 e ai fini dell'articolo 97, comma 5, lett. c), del D.lgs. 50/2016;
- n) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto.

Qualora, per la particolare ubicazione e peculiarità organizzativa del cantiere, o per specifiche difficoltà di approvvigionamento di materiali e/o mezzi d'opera, o per particolari modalità di posa in opera, l'aliquota delle spese generali utilizzate nel prezzario di riferimento fosse inadeguata, il Progettista, nell'ambito della propria discrezionalità e responsabilità professionale, potrà prevedere, con relazione motivata, un prezzo aggiuntivo mediante apposita analisi da sviluppare nel rispetto dei principi generali di cui alle presente documento, prevedendo una diversa aliquota delle spese suddette entro i limiti previsti dalle norme (13% - 17%).

Per comporre le nuove analisi dovranno essere utilizzate, per quanto possibile, le risorse elementari previste nel Prezzario. Resta comunque nella facoltà del Progettista la formulazione di prezzi aggiuntivi, nel rispetto dei principi summenzionati, previa apposita analisi prezzi, nei casi in cui il prezzario di riferimento non contemplasse una lavorazione prevista in progetto.

6.3 Oneri della sicurezza soggetti a ribasso

Tra le voci che concorrono alla determinazione delle spese generali, ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. 207/10, sono ricomprese tutte le eventuali predisposizioni connesse alle singole lavorazioni, in quanto strumentali all'esecuzione dei lavori e concorrenti alla formazione delle singole categorie d'opera. In particolare, gli oneri di sicurezza connessi ai rischi specifici propri dell'attività di impresa, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., in quanto rappresentativi di un obbligo *ex lege* di tutela della sicurezza dei lavoratori da parte del datore di lavoro, sono compresi nell'ambito delle spese generali riconosciute in ciascun articolo di Prezzario e non direttamente riconducibili alle voci di costo contemplate dall'allegato XV punto 4 D.lgs. 81/2008 e s.m.i. Tali oneri, come previsto all'art. 32 comma 4, del succitato D.P.R., essendo già compresi nel prezzo unitario della singola lavorazione, e quindi nel costo dell'opera, risultano una quota parte delle spese generali stesse.

Si evidenzia la necessità di una stretta collaborazione fra il progettista dell'opera e il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione al fine di provvedere ad individuare nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) quei costi della sicurezza non compresi nel prezzo unitario della singola lavorazione, come illustrato al paragrafo 5, così come indicati al punto 4 dell'allegato XV del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., e da non assoggettare a ribasso.

6.4 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso

Con il termine di "costi della sicurezza" deve intendersi il costo della sicurezza indicato nei sottoelencati documenti di progetto:

- Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) (cfr. articolo 100 e punto 4 dell'allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
- Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI);
- stima della Stazione Appaltante qualora il PSC non sia previsto (cfr. punto 4.1.2 dell'allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

Gli articoli contenuti nella tipologia "Sicurezza" (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), se inseriti nei documenti progettuali sopra elencati, rappresentano la quota di costo di un'opera da non assoggettare a ribasso d'asta nelle offerte delle imprese. I relativi importi forniti dal Prezzario sono comprensivi unicamente della quota relativa alle spese generali (dal 13% al 17%), ma escludono la quota di utile di impresa (10%) in quanto, trattandosi di costi per la sicurezza non soggetti - per legge - a ribasso d'asta in sede di offerta, sono sottratti alla logica concorrenziale di mercato.

Si sottolinea che i contenuti di tale Tipologia, per quanto indicativi delle possibili misure finalizzate alla sicurezza cosiddetta "contrattuale", non possono essere ovviamente esaustivi di tutte le potenziali previsioni progettuali e/o prescrizioni operative in materia, essendo alcune di esse, qualora previste nel documento progettuale specifico della sicurezza, direttamente stimabili attraverso le voci di costo preesistenti nelle altre Tipologie/Famiglie del Prezzario. In tal caso qualora per la definizione delle misure di sicurezza previste sia necessario utilizzare ulteriori articoli presenti in Tipologie diverse dalla "Sicurezza", si dovrà procedere ad un ricalcolo del prezzo pubblicato, scorporando dallo stesso la quota di utile del 10%, per omogeneità con quanto operato con i prezzi della

Tipologia “Sicurezza”. I costi così stimati non saranno ribassabili e verranno riconosciuti per le quantità eseguite.

Analogamente, l'eventuale utilizzo degli articoli contenuti nella Tipologia “Sicurezza” per lavorazioni non finalizzate specificatamente alla sicurezza, dovrà preventivamente prevedere l'aumento dei valori di costo fornito della relativa quota di utile (coefficiente di moltiplicazione pari a 1,10) e i valori così stimati dovranno essere sottoposti a ribasso d'asta.